

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

BOLOGNA TANGO LAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di ottobre in Bologna vicolo Bolognetti n 11 si sono riuniti, per costituire una associazione sportiva dilettantistica, i seguenti signori:

1-Ventura Leonardo nato a Bologna (BO) il 28/03/1991 e residente a Monte San Pietro (BO), in via Lavino n. 307 C.F. VNTLRD91C28A944L;

2-Ponthieux Emmanuelle Frédérique Erwan nata a Vannes (Francia) il 31/12/1969 e residente a Bologna, in vicolo Bolognetti n. 11 C.F. PNT-MNL69T71Z110P;

3-Zaniboni Arianna nata a Bologna (BO) il 02/06/1987 e residente a Pianoro (BO), in via Nazionale n. 150 C.F. ZNBRNN87H42A944Q.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Ventura Leonardo il quale a sua volta nomina segretario la Sig.ra Arianna Zaniboni.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità nella stesura allegata al presente verbale sotto la lettera a).

L'Associazione ha per scopo principale lo svolgimento e la gestione di attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive.

Lo Statuto dell'Associazione stabilisce in particolare la libertà di adesione dei soci, il suo funzionamento basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, la elettività delle cariche e la esclusione di ogni scopo di lucro.

I convenuti deliberano che l'Associazione venga denominata "BOLOGNA TANGO LAB Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Bologna, vicolo Bolognetti n. 11.

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, in attesa di ratifica in successive apposite elezioni, viene così costituito:

(firma per accettazione)

Presidente: Ventura Leonardo

Leonardo Ventura

Vice Presidente: Ponthieux Emmanuelle

Frédérique Erwan

Emmanuelle Ponthieux

Segretario: Zaniboni Arianna

Arianna Zaniboni

Il Presidente

Leonardo Ventura

Il Segretario

Arianna Zaniboni



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BIELLA
Registrato il 25/10/2019 serie 3 nr. 4688
pagato € 200,00
(euro) Decreti 100

Il Funzionario
Raffaella Vian

Il Funzionario
Raffaella Vian

ALLEGATO A)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

BOLOGNA TANGO LAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

con sede legale in Bologna vicolo Bolognetti 11 approvato dall'assemblea dei soci in data 8 ottobre 2019.

E' costituita un'Associazione nella forma di Associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. La durata dell'Associazione è illimitata.

1

SCOPIE FINALITÀ.

L'Associazione denominata "BOLOGNA TANGO LAB Associazione Sportiva Dilettantistica", ha come finalità la promozione del tango argentino in ogni aspetto (danza, teatro, spettacolo musica, poesia, cultura, storia) e la promozione di attività sportive di ginnastica finalizzate alla salute ed al fitness, corsi e didattica sportiva.

L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci, ferma restando la gratuità degli incarichi amministrativi.

L'Associazione, in particolare, vuole altresì affermare l'originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche nate successivamente.

L'Associazione in particolare si propone di tutelare tale danza così come viene praticata nei paesi del Rio de La Plata e i suoi caratteri autentici che hanno

come base l'improvvisazione.

Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l'altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e aggregazioni sociali con diversi paesi del mondo. L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. La promozione dell'attività culturale dello sport e sportiva è rivolta a tutte le età ed è obiettivo di primaria importanza la promozione dell'avviamento allo sport per far comprendere che il tango non ha età ed è per tutti.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e di perfezionamento, stages, attività di laboratorio e seminari, conferenze, incontri, dibattiti, mostre d'arte, proiezioni cinematografiche, corsi di studio, manifestazioni varie e quant'altro arricchisca la personalità e conoscenza degli associati e di terzi.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione potrà:

- a)-attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative sportive;
- b)-gestire teatri, strutture e servizi legati al perseguimento dello scopo sociale;
- c)-produrre e/o partecipare alla produzione di spettacoli e realizzazioni teatrali in genere;
- d)-collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati per creare spazi ed attività relative alla disciplina del tango argentino nelle sue contaminazioni

con la danza ed il teatro;

e)-allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;

f)-esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;

g)-diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

L'Associazione potrà aderire ad enti di promozione sportiva ed iscriversi al registro Coni, potrà altresì aderire anche ad altre associazioni o federazioni nazionali che ne condividano gli scopi. L'Associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e dell'ente di promozione sportiva alla quale deciderà di affiliarsi, al suo statuto ed ai suoi regolamenti.

2.

ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

Chiunque può associarsi all'Associazione purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo statuto.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono essere ammessi a soci tutti coloro che condividono i valori e le fina-

lità dell'Associazione, la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo per il tramite del presidente o di altra persona da lui delegata.

Avverso un eventuale diniego, l'istante non può presentare alcun ricorso e neppure richiesta di revisione né ad organi interni all'Associazione e neppure ad organismi esterni ad essa. Non possono in alcun modo assumere la qualifica di soci coloro che abbiano sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. La domanda di affiliazione è accolta, oltre che con le modalità predette, anche nella forma del silenzio-assenso, se entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente.

Non sono ammessi soci temporanei.

Le modalità e le condizioni di ammissione all'Associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere ai soci che si siano particolarmente distinti per meriti culturali o artistici nell'ambito del Tango argentino, così come inteso nell'art. 1 del presente statuto, la qualifica di Socio Onorario senza che questo comporti disparità di diritti e/o doveri con i soci ordinari.

E' esclusa qualsiasi disparità tra soci relativa la titolarità di diritti ed obblighi.

E' esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione associativa.

La quota associativa è individuale e intransmissibile a qualunque titolo.

3.

DIRITTI E DOVERI DI SOCI.

Il socio ha diritto:

- di partecipare a tutte le attività associative, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- di partecipare alle assemblee, con diritto di voto;
- di essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione;

I soci devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

4.

PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO.

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:

I) il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;

II) il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni deri-

vanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione;

III) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

d) decesso.

5.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere rimborsate solo le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni strettamente collegate alla carica ricoperta.

Possono essere erogati compensi agli eletti non in virtù della carica ricoperta ma per eventuali specifici incarichi per i quali siano competenti e quindi a titolo di compenso sportivo.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

6.

ASSEMBLEA.

L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione, verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche, definisce conseguentemente la politica associativa, approva e modifica lo Statuto, elegge, tra i soci, il Consi-

glio Direttivo, approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione dell'ordine del giorno - con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione - che deve essere inviato per e-mail o sms - e essere esposto in tutti i luoghi ove si svolge la vita associativa e pubblicato sul sito web dell'associazione almeno 1 mese prima della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi associativi e non sospesi.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria:

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza.

L'Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto economico-finanziario preventivo e sul rendiconto economico-finanziario consuntivo, nomina gli organi

sociali e delibera su qualunque argomento che viene sottoposto dal Consiglio

Direttivo in ordine alla vita dell'Associazione.

7.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo per il governo e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è formato dal numero di membri indicati dal Consiglio direttivo uscente.

È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso che deve essere inviato per e-mail o sms o altro mezzo idoneo almeno 5 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione delle modalità della riunione.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti.

Delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione,
- emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione,
- determina le quote associative,
- redige il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati,
- stabilisce le modalità di votazione e delega dell'Assemblea,
- attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento

dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, dimissioni, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio Direttivo può nominare il suo sostituto fra i tesserati dell'Associazione.

Qualora per tali motivi venisse meno la metà più uno dei consiglieri originari, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

8.

PRESIDENTE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano dal punto di vista associativo.

In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente il consigliere più anziano dal punto di vista associativo ricoprirà tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, presenta il programma e i rendiconti in Assemblea.

9.

FONDO COMUNE ED ESERCIZIO SOCIALE.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione, dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto.

La durata dell'esercizio sociale è stabilita dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi nei casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nei casi di particolari esigenze connesse con la struttura e l'operatività dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che deve approvarlo.

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

10.

SCIoglIMENTO.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con

il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi dell'Associazione oppure saranno devoluti ad associazioni che svolgono attività di beneficenza.

11.

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

E' 1 allegato dell'atto

Registrato al N. 4688 serie 3



Il Funzionario
Raffaella Vian